

REPERTORIO N. 21670

RACCOLTA N. 13218

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ATMAN"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di settembre, in Genova, Via XII Ottobre civico due interno centoventitre, alle ore diciotto.

Avanti me Dottor PAOLO GIVRI, Notaio alla residenza di Lavagna, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- TROGU DANIELA, nata a Legnago (VR) il 19 agosto 1972, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione di cui infra,

Registrato a Genova

il 19/10/2023

al n° 34259 Serie 1T

con

codice fiscale: TRG DNL 72M59 E512K, la quale dichiara di agire e intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente dell'Associazione:

- **"ATMAN"** associazione di promozione sociale con sede a Genova, Salita della Tosse civico 7 -9 rosso, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Genova al numero e codice fiscale 95140370107, R.E.A. numero GE-472495,

statuto associativo debitamente registrato in data 4 gennaio 2023 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova - Ufficio di Genova 1 al numero 22 ed iscritta - in forza del decreto numero 31-2023, prot. 2023-28338 rilasciato in data 10 gennaio 2023 a firma del Dirigente del Dipartimento Salute e Servizi sociali della Regione Liguria - nel R.U.N.T.S. - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 117/2017 e dell'art. 9 del d.m. 106/2020 - primo decreto, munita dei necessari poteri a quanto infra in forza del vigente statuto sociale.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, ai sensi di legge e del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Proposta di ottenimento della personalità giuridica dell'Associazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, con indicazione degli elementi propedeutici all'ottenimento della stessa e adeguamento dello statuto, prevedendo, in particolare, l'indicazione del patrimonio minimo richiesto ai sensi di legge; delibere inerenti e conseguenti.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e del vigente Statuto dell'Associazione, la sopra comparsa Signora TROGU DANIELA, la quale constata e dà atto di quanto segue:

- che l'assemblea è regolarmente riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, in

conformità al vigente Statuto dell'Associazione;

- che sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 5 (cinque) Associati aventi diritto al voto nelle persone dei Signori:

- TROGU DANIELA, sopra comparsa;

- ZAMBRENTI ROBERTO, nato a Vicenza il giorno 8 marzo 1972;

- FAMA' FEDERICA, nata a Genova il 18 giugno 1986;

- BRAN LACRAMIOARA, nata a Pascani (Romania) il 7 maggio 1973;

- MUSI CRISTINA, nata a Genova il 7 luglio 1973;

- che del Consiglio Direttivo, nella sua attuale composizione, sono presenti:

-- essa comparente, Presidente;

- ZAMBRENTI ROBERTO, sopra generalizzato, Segretario e Tesoriere;

- FAMA' FEDERICA, LACRAMIOARA BRAN, MUSI CRISTINA, sopra generalizzate, Consigliere;

essendo assenti giustificati i Consiglieri CASTAGNA ALESSANDRA, MARCUCCI BARBARA, CIOBANO MARIUS, , STEIMAN GABRIELA, FRICK DENISE, e MOCELLIN MARIA;

- che tutti i presenti hanno dichiarato di conoscere l'argomento posto all'ordine del giorno;

- che il Presidente ha accertato l'identità personale e la legittimazione dei presenti all'intervento alla presente assemblea;

- che, pertanto, l'assemblea, come sopra convocata, in seconda convocazione, è atta a validamente deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, presa la parola, dichiara aperta la seduta e, preso atto della verifica del numero legale, dell'elezione del Presidente dell'Assemblea in persona di essa comparente e di un segretario in persona di me Notaio, aperta la discussione sull'unico punto posto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno procedere all'ottenimento della personalità giuridica dell'Associazione, informando la stessa Assemblea, in particolare, degli elementi necessari volti all'ottenimento del riconoscimento medesimo.

In particolare il Presidente informa l'Assemblea che dovrà procedersi ad una ricognizione degli elementi necessari di cui al combinato disposto dell'art. 16 c.c. e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, e, di conseguenza, dovranno essere indicati la denominazione dell'ente con l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", l'indicazione dello scopo, del patrimonio, con particolare riferimento al patrimonio minimo richiesto ai sensi di legge, e del numero di associati persone fisiche non inferiori a 7 (sette) o associazioni di promozione sociale non inferiori a 3 (tre).

A riguardo il Presidente espone quanto segue:

- che in data 22 luglio 2010 i Signori TROGU DANIELA, sopra comparsa, ZAMBRENTI ROBERTO, CIOBANO MARIUS, LACRAMIOARA BRAN, sopra generalizzati, CATOCCHIA SIMONE, nato a La Spezia il 28 maggio 1971, VAIRO TOMASO, nato a

Genova il 7 ottobre 1973, SPADONI FABIO, nato a Genova il 21 marzo 1973, REGGIANI BENEDETTA, nata a Genova il 22 gennaio 1977, ZAMBRENTI SILVIA, nata a Verona il 2 ottobre 1977, LO RE CRISTIAN, nato a Lentini il 10 maggio 1975, LA MALFA ANNA, nata a Legnago il 27 dicembre 1974, PENCO CHIARA, nata a Genova il 9 aprile 1974, CURZI MARCO, nato a Genova il 23 marzo 1967, LEGGENDA FABIANA, nata a Voghera il 12 aprile 1966, FERRETTI ANNA, nata a Sassari il 18 giugno 1979, DE GAETANO ERICA, nata a Genova il 23 aprile 1987, CALIGIURI EMANUELA, nata a Genova il 10 marzo 1977, DIMAURO MILENA, nata a Siracusa il 4 novembre 1983, GATTI ALESSANDRA, nata a Genova il 13 maggio 1975, POMELIA SIMONA, nata a Genova il 17 luglio 1973, FERRANDO PAOLA, nata a Genova il 5 maggio 1972, LAURA FRANCESCA, nata a Genova il 27 agosto 1974, REPETTI CLOTILDE, nata a Genova il 29 dicembre 1980, e MERLIAK ARIANNA, nata a Genova il 19 aprile 1983, nella forma della scrittura privata semplice, costituiscono una associazione non riconosciuta, nella forma della associazione culturale, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE ATMAN", con sede in Genova, Vico del Fieno civico 2 (due) interno 2 (due);

- che l'Associazione è effettivamente costituita, corrente ed operante;

- che nel predetto atto costitutivo veniva nominato, per i primi cinque anni e fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici), un Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori TROGU DANIELA, CATOCCHIA SIMONE e CALIGIURI EMANUELA, nominando:

 - alla carica di Presidente la Signora TROGU DANIELA;

 - alla carica di Vice Presidente il Signor CATOCCHIA SIMONE;

 - alla carica di tesoriera la Signora CALIGIURI EMANUELA;

- che, a seguito di successive modifiche, l'attuale composizione del Consiglio Direttivo in carica è quella sopra riportata;

- che i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni, e sono rieleggibili;

- che l'associazione in oggetto ha un numero di associati persone fisiche superiore a 7 (sette), come emergente dal libro degli associati;

- *che lo scopo della suddetta associazione, nonché i diritti e obblighi degli associati e le modalità stabilite per la loro ammissione, sono quelli indicati dall'attuale statuto dell'associazione, come meglio infra allegato.*

Proseguendo nella discussione il Presidente dà lettura dell'attuale testo dello Statuto associativo, il quale dovrà essere adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 in relazione agli articoli 1, relativo alla denominazione, la quale dovrà contenere l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", e 7 (sette), relativo al numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre enti senza scopo di lucro o del terzo settore, ed espone all'Assemblea la necessità di modificare detti articoli; il Presidente, inoltre, propone all'assemblea di prevedere la possibilità di svolgimento delle riunioni del consiglio

direttivo e dell'assemblea medesima anche mediante mezzi di telecomunicazione, con variazione, quindi, dello Statuto sociale;

attesta che il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, da eventuali beni mobili e immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché da eventuali fondi di riserva.

In particolare il Presidente precisa che il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica per le associazioni, ex art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117, è fissato in una somma liquida e disponibile non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

A riguardo il Presidente informa l'Assemblea che:

-- quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

-- il patrimonio dell'Associazione stessa, come il Presidente medesimo, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, attesta, è almeno pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come emerge, altresì, dalla perizia giurata di stima redatta (ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, dell'art. 18 DM 106/2020 e della circolare 9/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dello studio della commissione notariato per il TS 10/2022), dal Dottor ALBERTO BRUSACÀ, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Genova, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova al n. 1631 A ed al Registro dei Revisori Legali n. 166299, in data 14 settembre 2023, aggiornata alla data del 30 (trenta) giugno 2023 (duemilaventitre), asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data odierna, Repertorio numero 21.669 che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla componente che ha i requisiti di legge.

Infine il Presidente dichiara che l'Associazione "ATMAN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili iscritti in pubblici registri.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità degli aventi diritto di voto, con voto espresso in modo palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

- di ottenere il riconoscimento dell'Associazione, al fine di conseguire la personalità giuridica in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117;
- di modificare la denominazione dell'ente in oggetto in "ATMAN

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", e, conseguentemente, di modificare l'articolo 1 del vigente statuto dell'associazione, che nel nuovo testo letteralmente recita quanto segue:

"Art. 1 - Denominazione

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ATMAN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", che assume la forma giuridica di Associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ATMAN ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.";

- di modificare l'articolo 7 (sette) del vigente statuto dell'associazione, che nel nuovo testo letteralmente recita quanto segue:

"Art. 7 - Soci

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. Tutti gli soci ammessi partecipano direttamente all'attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che quelle straordinarie.

Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda di ammissione specificando le generalità del socio; il versamento della quota associativa per l'anno accademico in corso e la dichiarazione della avvenuta lettura dello statuto associativo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall'ammissione e, in caso di rinnovo, entro il terzo mese dall'inizio delle attività del nuovo anno.

Qualora il socio non rinnovi l'adesione entro il termine stabilito si

considera decaduto.

La domanda di ammissione a socio per un minore è presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 10 giorni dalla data di presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivazione. L'aspirante socio può presentare ricorso motivato entro 10 giorni. Sul ricorso il Consiglio Direttivo ha 10 giorni per fornire risposta motivata. In caso di non risposta vale il principio di silenzio assenso e il socio è da considerarsi iscritto. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci sono: Fondatori, Ordinari Volontari, Ordinari Semplici, Ordinari Junior, Onorari e Sostenitori.

I Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

o I Soci Ordinari si distinguono in:

- Volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano volontariamente per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, opportunamente iscritti ad un registro interno all'associazione;

- Semplici: sono coloro che fruiscono delle attività associative;

- Junior: sono i minori che fruiscono delle attività associative;

o Soci Onorari: le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

o Soci Sostenitori: sono coloro che condividendone gli ideali, contribuiscono agli scopi e alle attività dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.";

- di modificare l'articolo 14 (quattordici) del vigente statuto sociale, che nel nuovo testo letteralmente recita quanto segue:

"ART. 14 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci e dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui soci minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno, o mediante sistemi telematici a distanza.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite audio o videoconferenza sonora a condizione che tutti i partecipanti:

(a) possano essere identificati;

(b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;

(c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

In ogni caso, il delegato che intende intervenire a mezzo videoconferenza deve far pervenire la propria delega al Presidente antecedentemente o contestualmente all'assemblea, affinché questi possa esercitare le attività di controllo che gli competono.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci mediante

avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, qualora trattasi di argomenti di estrema urgenza.

L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Al termine dell'assemblea viene redatto un verbale dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.";

- di modificare l'articolo 17 (diciassette) del vigente statuto sociale, che nel nuovo testo letteralmente recita quanto segue:

"ART. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 3 a 15 membri, purché in numero dispari, incluso il Presidente. Il numero dei componenti è deciso dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall'Assemblea.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

4. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.";

- di dare mandato all'organo amministrativo al fine di attuare quanto deliberato;

- di autorizzare il Notaio rogante ad inviare il presente atto, i relativi allegati e la richiesta documentazione di legge, in via informatica o telematica, al competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Indi il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto dell'Associazione, con la modifica testè deliberata, chiedendone l'allegazione al presente atto; al che aderendo, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, previa lettura datane alla comparente, io Notaio allego detto statuto al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea alle ore diciotto e venti minuti primi.

Stante quanto suddetto, ed in considerazione di quanto indicato nella perizia di stima come sopra allegata, io Notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica della suddetta associazione, e quindi l'iscrivibilità dell'istanza suddetta ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il presente atto è esente da imposta di registro, ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 nonchè dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su quindici facciate e quanto sin qui della sedicesima di quattro fogli, da me letto alla comparente, che a mia domanda lo approva, e quindi con me Notaio lo sottoscrive, alle ore diciotto e venticinque minuti primi.

In originale firmato:

Daniela Trogu

Paolo Givri Notaio

ALLEGATO A AL N° 21670 DI REP
AL N° 13218 DI RACC

RELAZIONE GIURATA DI STIMA SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ATMAN APS

RELAZIONE GIURATA DI STIMA



1 PREMESSA

Il sottoscritto dottor Alberto Brusacà, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti al N° 1631 A ed al Registro dei Revisori Legali N° 166299, domiciliato al fine della presente perizia, in Genova, Via Cesarea N° 8/23, è stato incaricato dalla dott.ssa Daniela Trogu, nata a Legnago VR il 19 giugno 1972, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, Codice Fiscale TRGDNL72M59E512K, nella sua qualità di Presidente della Associazione Atman APS con sede legale in Genova (GE), Salita della Tosse 7r, Codice Fiscale 95140370107, di stimare il valore effettivo dell'intero patrimonio sociale, ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore, della Associazione Atman APS, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

1.1 MOTIVI NATURA E OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

L'oggetto della valutazione è costituito dall'insieme degli elementi dell'attivo e del passivo dell'Associazione che andranno a formare il patrimonio della stessa nel suo complesso, tenendo conto dell'adeguatezza dei principi contabili adottati.

Secondo l'art. 22, comma 4 del codice del terzo settore si considera quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica da parte di una associazione l'importo di 15.000 euro; se poi tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, in quanto Ets, è necessaria la verifica notarile che deve comprendere anche il requisito patrimoniale al fine di garantire l'affidabilità sottesa alle prescrizioni normative.

Finalità della valutazione è perciò quello di assicurare che il patrimonio netto dell'Associazione sia conforme alle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 4 del CTS.

Detta valutazione è stata eseguita con criteri prudenziali e tenendo conto delle finalità della presente perizia, che è volta a determinare il valore effettivo del patrimonio dell'Associazione, nella sua interezza, alla data del 30 giugno 2023, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate.

Alberto Brusacà

2 CENNI GENERALI SULL'ENTE OGGETTO DI VALUTAZIONE

L'oggetto della valutazione è il patrimonio della Associazione Atman APS alla data del 30 giugno 2023.

2.1 ATMAN APS

L'Associazione Atman APS è nata a Genova nel 2010 e si è costituita formalmente il 22 Luglio 2010 come associazione, grazie alla volontà di un numero di persone che già si interessavano alle tematiche dello yoga e della crescita personale, da un punto di vista fisico, psichico ed anche spirituale; l'intento è stato quello di avviare attività di yoga tradizionale, meditazione, studio di testi della tradizione orientale, percorsi di conoscenza di sé e promozione di un'alimentazione naturale e consapevole.

Dal 2014 l'Associazione gestisce anche un piccolo ristorante all'interno della propria sede sociale che propone un'alimentazione a base vegetale, biologica, da piccoli produttori locali e dal commercio Equo e Solidale.

In data 20 Novembre 2022 l'Associazione si è trasformata in Associazione di Promozione Sociale ed ha proceduto all'adeguamento dello Statuto sociale al Codice del Terzo Settore (CTS), ottenendo l'accreditamento al Registro Unico del Terzo Settore il 10 Gennaio 2023.

L'associazione svolge prevalentemente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione persegue le finalità statutarie principalmente:

- organizzando attività culturali, artistiche o ricreative come ad esempio corsi di yoga, meditazione, cucina naturale, yoga per bambini e per gestanti;
- tenendo serate culturali a sostegno di progetti in India per ragazze madri, proiezioni di documentari sulla difesa degli animali, percorsi di sostenibilità energetica e alimentare, ecc.;
- presentando libri a tematiche ecologiche, crescita personale, meditazione e poesia;
- realizzando proiezioni di film indipendenti, in presenza dei registi;

- organizzando fine settimana in natura, con pratiche di yoga e meditazione, così come eventi gratuiti di yoga in città e l'organizzazione della Giornata Mondiale dello Yoga.

3 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

La presente perizia viene effettuata attraverso la valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo costituenti il patrimonio dell'Associazione al 30 giugno 2023, sulla base della situazione economico patrimoniale redatta dall'Associazione alla medesima data.

La scrivente ritiene che non possano trovare applicazione i metodi classici utilizzati nella prassi professionale per la stima del capitale economico, basati su previsioni ed aspettative, ovvero sulla dinamica reddituale e finanziaria dell'Associazione per cui il procedimento adottato non può essere che quello denominato "patrimoniale" in base al quale il valore attribuibile ad un'azienda è il risultato del patrimonio netto rettificato.

Giova, peraltro, fin d'ora, dare atto che l'esponente ha ritenuto di informare la presente valutazione peritale ad un criterio "prudenziale".

3.1 FONTI DI INFORMAZIONE

La stima è effettuata sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2023 redatta dall'organo amministrativo (i.e. Consiglio di Amministrazione).

Il perito ha fornito delle richieste documentali all'organo amministrativo dell'Associazione sia di carattere generale che specifico condividendo le metodologie di controllo seguite.

Il perito ha quindi proceduto ad un'attenta disamina:

- della situazione patrimoniale e dell'elenco creditori alla data medesima;
- del conto economico;
- della situazione contabile al 30 giugno 2023;
- del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, costituito dal Rendiconto Gestionale.

La perizia è pertanto da ritenersi aggiornata alla data del 30 giugno 2023.

Alberto Brusco

3.2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA

Come già detto, la scrivente ha ritenuto opportuno adottare, quale metodo di valutazione il c.d. "metodo patrimoniale semplice".

In sostanza muovendo dalla situazione patrimoniale aggiornata, si valuta, in fase ricognitiva, la possibilità di rettificare la valutazione di alcune poste di bilancio.

Gli eventuali aggiustamenti non comportano necessariamente l'iscrizione di nuovi valori nella contabilità della Associazione, essendo finalizzati esclusivamente ai risultati della perizia. Dopo aver accertato l'eventuale necessità delle predette rettifiche, si focalizza l'attività sulla convalida degli elementi contabili esistenti, in modo tale da consentire la valutazione del patrimonio in essere secondo corretti principi contabili e in un quadro di normale funzionamento.

Fin da subito si precisa che non si è reso necessario riesporre in termini correnti i valori contabili delle poste (giacché le medesime risultavano già allineati ai presumibili valori di realizzo), né evidenziare plusvalenze e minusvalenze o carichi fiscali.

3.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE ANALITICA

Di seguito si riporta la situazione patrimoniale al 30 giugno 2023 redatta dall'organo amministrativo dell'Associazione conformemente ai criteri di redazione del bilancio e quindi, secondo quanto previsto dall'art.13 del D. lgs 117/2017, secondo principi generali di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 e 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Stato patrimoniale

ATTIVO:	30/06/2023	31/12/2022
----------------	-------------------	-------------------

A) quote associative o apporti ancora dovuti;	-	-
B) immobilizzazioni:		
II - immobilizzazioni materiali:		
2) impianti e macchinari;	0	0
Totale	0	0
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) partecipazioni in:		
c) altre imprese;	0	0
Totale	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	0	0
C) attivo circolante:		
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
9) crediti tributari;	0	0
12) verso altri.	0	0
Totale	0	0
IV - disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	62.241,56	56.917,82
3) danaro e valori in cassa;	85.433,04	90.563,98
Totale	147.674,60	147.481,80
Totale attivo circolante (C)	147.674,60	147.481,80
D) ratei e risconti attivi	-	0
TOTALE ATTIVO	147.674,60	147.481,80

PASSIVO:	30/06/2023	31/12/2022
A) patrimonio netto:		
I - fondo di dotazione dell'ente;		
II - patrimonio vincolato:		
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;		
III - patrimonio libero:		
1) riserve di utili o avanzi di gestione;	132.697,12	137.732,87
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	192,80	-5.035,75
Totale	132.889,92	132.697,12
Fondo TFR	14.784,68	14.784,68
7) debiti verso fornitori;		
Totale debiti		
E) ratei e risconti passivi		
TOTALE PASSIVO	147.674,60	147.481,80

3.4 VALUTAZIONE E DETTAGLI DELLE SINGOLE POSTE



5

Alberto Bussaco

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le singole componenti del patrimonio dell'Associazione oggetto di valutazione con evidenza dei valori contabili nonché di quelli attribuiti ai fini della perizia.

3.5 ATTIVITA'

Immobilizzazioni materiali

Le attrezzature materiali presenti nella sede sociale sono da considerarsi tutte ammortizzate e, se si volesse considerarle in un'ottica liquidatoria, di modico valore. Pertanto, ad esse non viene assegnato un valore.

Crediti

Non sono presenti crediti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono state accertate ed il valore attribuito è pari a quello nominale di euro **147.674,60**

3.6 PASSIVITA'

Non sono presenti altre passività.

4 CONCLUSIONI

Non sussistendo altre attività e/o passività rilevanti alla data del 30 giugno 2023 che non siano state riportate all'interno della situazione patrimoniale redatta, alla medesima data, dall'organo amministrativo, è possibile attestare il valore del patrimonio dell'Associazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto della valutazione eseguita con il metodo "patrimoniale semplice" (c.d. patrimonio netto rettificato), si attesta che il valore attribuibile al patrimonio alla data del 30 giugno 2023 oggetto della presente perizia di stima ammonta ad **euro**

130.000,00 e pertanto tale valore risulta non inferiore al minimo richiesto dall'art. 22, comma 4 della D. Lgs. 117/2017 pari ad euro 15.000.

Con quanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene di aver assolto l'incarico affidatole in ottemperanza delle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Genova, 14 settembre 2023

DOTT. ALBERTO BRUSACÀ

Alberto Brusacà

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a circular professional stamp. The stamp contains the text "ALBERTO BRUSACÀ" and "DOTTORATO" around a central emblem.

REPERTORIO N. 21668

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA DI STIMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei
del mese di settembre, in Genova, Via XII Ottobre civico due interno
centoventitre.

Avanti me, dottor **PAOLO GIVRI**, Notaio alla residenza di Lavagna,
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

È PRESENTE IL SIGNOR:

- **DOTTOR ALBERTO BRUSACÀ**, nato a Sarzana (SP) il 15 luglio
1976, domiciliato a Genova in Via Cesarea civico 8 interno 23,
codice fiscale: **BRS SLR 76L15 I449U**,

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Genova, iscritto al-
l'Albo dei Dottori Commercialisti di Genova al n. 1631 A ed al Regi-
stro dei Revisori Legali n. 166299,
della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha pre-
sentato la relazione di stima che precede chiedendo di asseverarla
con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il
quale presta quindi giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di
aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di
non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".



E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia su una facciata e quanto sin qui della seconda di un foglio, da me letto al comparente, che a mia domanda lo approva, e quindi con me Notaio lo sottoscrive.

Alberto Pavesi

[Handwritten signature]



Allegato "B" al
Numero 21670 di Repertorio
Numero 13218 di Raccolta

STATUTO ASSOCIAZIONE ATMAN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - Denominazione

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**ATMAN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", che assume la forma giuridica di Associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ATMAN ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Regolamenti

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale e operativa in Regione Liguria, nella città di Genova e potrà istituire o chiudere sedi secondarie in altre città d'Italia o all'estero con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - Durata e Logo

La durata dell'Associazione decade il 31/12/2055 e può essere prorogata alla scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci. L'associazione si avvale di un logo.

ART. 5 - Scopi e Attività

L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità di carattere culturale, sociale, divulgativo, di ricerca etica e spirituale. Per lo svolgimento di attività in favore dei propri associati si avvale in modo prevalente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione ha come fine l'elevazione del livello spirituale delle persone attraverso la realizzazione e il coordinamento di percorsi, esperienze, idee, progetti di promozione umana, ricerca etica, sociale, artistica e di sviluppo personale. Si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto delle leggi e dei diritti universalmente riconosciuti.

L'associazione si propone in funzione dei propri scopi sociali prevalenti di poter aderire al contenuto dell'Articolo 5 Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n.117. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare le attività aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ART. 5 comma 1, lettera d);

b) lo sviluppo e l'apprendimento socio-educativo attraverso corsi di formazione non formale, informale, extra-scolastica, permanente e continua, trattamenti rivolti alla persona; attivare studi, sperimentazione e divulgazione delle discipline bio naturali, naturopatiche, discipline e arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e occidentale, atte a promuovere lo sviluppo spirituale e la consapevolezza psico-fisica in tutte le età della vita con attività motoria di base, aggiornamento e perfezionamento dell'attività psicomotoria; attività finalizzate al benessere, promuovendo stili di vita rispondenti alle esigenze e aspirazioni personali, nel rispetto di sé, degli altri esseri umani, degli animali e dell'ambiente circostante; attuare lo studio, la diffusione e la pratica delle Discipline e Arti Olistiche e Orientali, tramite corsi, seminari ed insegnamenti; a titolo esemplificativo e non esaustivo: Yoga, Meditazione, Naturopatia, Ayurveda, Reiki, Letture dell'Aura, Astrologia, Antroposofia, Costellazioni Familiari, Alimentazione naturale, ecc.; istituire e/o gestire corsi conoscitivi a cura di professionisti abilitati di medicina tradizionale e/o informale, igiene naturale, fitoterapia, massoterapia, musicoterapia, e ogni altra attività in grado di migliorare le condizioni di vita, salute, benessere e crescita interiore dei soci; sostenere la promozione di una nutrizione e di una sessualità consapevoli; gestire e/o patrocinare mostre e/o spettacoli educativi e culturali;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ART. 5 comma 1, lettera l);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, la produzione di film artistici e documentari, giornali, riviste e libri; istituire e/o gestire biblioteche; contribuire allo studio dei fenomeni appartenenti alle scienze di frontiera; di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (ART. 5 comma 1, lettera i);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, incluse escursioni e viaggi culturali finalizzati alla conoscenza diretta e all'approfondimento delle realtà da dove originano gli insegnamenti proposti nell'ambito associativo (ART. 5 comma 1, lettera k);

f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi

di certificazione, nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, dell'alimentazione biologica, etica e consapevole, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ART. 5 comma 1, lettera o);

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (ART. 5 comma 1, lettera u);

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ART. 5 comma 1, lettera v);

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ART. 5 comma 1, lettera w);

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ART. 5 comma 1, lettera z).

L'Associazione, inoltre, promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:

a) della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

b) di seminari, riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni grado, pubbliche e private, docenti, studenti, lavoratori, professionisti; progetti per l'infanzia i giovani e gli anziani;

c) può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, enti pubblici, organismi internazionali o sovranazionali o di privati;

d) svolgere esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro le attività marginali previste dalla legislazione vigente;

e) per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;

f) avanzare proposte, progetti ed iniziative agli Enti pubblici locali e nazionali quali: Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Circoscrizioni, Assessorati alla Cultura, Assessorati ai Servizi Sociali, Assessorati alla formazione professionale e professionale speciale, delle Regioni, delle Province e Comuni, dei Provveditorati agli Studi, e Università, per un'adeguata programmazione degli Interventi socio-culturali sul territorio. Concorrere a bandi, concorsi, progetti, programmi e sottoprogrammi di formazione professionale e/o

Aggiornamento di Enti pubblici, Enti privati, dell'Unione Europea ed internazionali, e all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali, sociali e di ricerca;

g) collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di contratti e atti, con qualsiasi Ente pubblico e/o aderire a qualsiasi Ente privato che svolgono attività in ambito locale, nazionale, UE o Internazionale, nonché con Organi, Movimenti o Associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti;

h) istituire un Comitato Tecnico Scientifico rappresentativo delle conoscenze abilità e competenze che l'associazione intende valorizzare;

i) stabilire contatti con tutti gli Enti Pubblici e privati o singoli studiosi e/o ricercatori ed operatori interessati ai problemi della Formazione, dell'Educazione, della Salute psicofisica finalizzate allo sviluppo armonico della Crescita Personale, nonché al potenziamento delle risorse umane;

j) curare la pubblicazione della propria Rivista di Cultura e Informazione, nonché curando la pubblicazione di Riviste, libri ed articoli a carattere umanistico e/o scientifico;

k) aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali di natura diversa, aventi scopi affini, tali da favorire il raggiungimento degli scopi spirituali, sociali, umanistici, scientifici e culturali dell'Associazione stessa;

l) promuovere e favorire iniziative olistiche umanistiche, scientifiche e socioculturali e, quante altre ritenga opportune, per il conseguimento degli scopi sociali, organizzando Convegni, Attività di Formazione, Incontri aperti, Conferenze e Seminari di Studio.

ART. 6 - Attività Diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'ART. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 7 - Soci

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti. Tutti

i soci ammessi partecipano direttamente all'attività sociale ed hanno diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che quelle straordinarie.

Per aderire all'Associazione occorre presentare una domanda di ammissione specificando le generalità del socio; il versamento della quota associativa per l'anno accademico in corso e la dichiarazione della avvenuta lettura dello statuto associativo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall'ammissione e, in caso di rinnovo, entro il terzo mese dall'inizio delle attività del nuovo anno.

Qualora il socio non rinnovi l'adesione entro il termine stabilito si considera decaduto.

La domanda di ammissione a socio per un minore è presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 10 giorni dalla data di presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivazione. L'aspirante socio può presentare ricorso motivato entro 10 giorni. Sul ricorso il Consiglio Direttivo ha 10 giorni per fornire risposta motivata. In caso di non risposta vale il principio di silenzio assenso e il socio è da considerarsi iscritto. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci sono: Fondatori, Ordinari Volontari, Ordinari Semplici, Ordinari Junior, Onorari e Sostenitori.

I Soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

o I Soci Ordinari si distinguono in:

- Volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano volontariamente per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, opportunamente iscritti ad un registro interno all'associazione;

- Semplici: sono coloro che fruiscono delle attività associative;

- Junior: sono i minori che fruiscono delle attività associative;

o Soci Onorari: le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

o Soci Sostenitori: sono coloro che condividendone gli ideali, contribuiscono agli scopi e alle attività dell'Associazione oltre che con la quota ordinaria anche con contribuzioni volontarie straordinarie.

ART. 8 - Decadimento dalla qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

a) Dimissioni;

b) Recesso volontario;

c) Morosità nel pagamento della quota associativa;

d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio ha comunque possibilità di appello all'assemblea entro 30 giorni.

e) Decesso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 9 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. 2. I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione.

3. I soci partecipano alla conduzione delle attività sociali in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Essi possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nel prestare la propria opera all'Associazione.

4. I soci devono versare nei termini la quota sociale.

ART. 10 - Volontari associati e Assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei soci volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'ART. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 11 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati

2. il Consiglio Direttivo

3. il Presidente

4. l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art.30 del D. Lgs 117/2017)

5. l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art.31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'ART. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'ART. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci e dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui soci minorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno, o mediante sistemi telematici a distanza.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite audio o videoconferenza sonora a condizione che tutti i partecipanti:

- (a) possano essere identificati;
- (b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- (c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

In ogni caso, il delegato che intende intervenire a mezzo videoconferenza deve far pervenire la propria delega al Presidente antecedentemente o contestualmente all'assemblea, affinché questi possa esercitare le attività di controllo che gli competono.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da affiggere in bacheca, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oppure a mezzo fax, posta elettronica o sito internet, qualora trattasi di argomenti di estrema urgenza.

L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione in periodi distinti, con almeno 24 ore di differenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata anche a richiesta da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Al termine dell'assemblea viene redatto un verbale dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

ART. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea in sessione ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) ratifica l'importo delle quote sociali annuali;
- e) delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- f) qualora si rendesse necessario, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- g) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in sessione straordinaria:

- a) delibera le modifiche del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in

base alla legge o allo statuto.

d) delibera su trasformazione, fusione e scissione dell'associazione. L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di questi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART. 16 - Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può portare una delega.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.
5. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole di 3/4 dei presenti.
6. Le delibere prese dall'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 3 a 15 membri, purché in numero dispari, incluso il Presidente. Il numero dei componenti è deciso dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il vice-Presidente, e le cariche ai vari consiglieri nominati dall'Assemblea.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
4. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le

funzioni di segretario sono svolte su indicazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'ART.8 del presente statuto.
6. nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici e formulare gli eventuali regolamenti interni da proporre alla delibera assembleare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 19 - Il Presidente e Amministratore

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci - dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Espleta i seguenti compiti:

- a) ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato
- b) ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando le quietanze;
- c) presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;

- d) rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- e) convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- f) dispone dei fondi sociali.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente svolge tutti i compiti del Presidente, quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli deleghi e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche per conseguire gli scopi dell'Associazione e per sostenere le spese di funzionamento dell'Associazione stessa potranno essere costituite da:

- a) le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) proventi derivanti da attività associative (corsi, manifestazioni e iniziative di cui all'ART.6);
- c) proventi derivanti dall'uso degli spazi da parte di docenti che abbiano finalità coerenti con gli scopi sociali;
- d) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui all'articolo 5), e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Le eventuali somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il patrimonio sociale indivisibile è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo;
- e) eventuali ricavi, rendite, proventi.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non oltre il 30 giugno per i casi di natura eccezionale.
4. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità del regolamento del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'ART. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'ART. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 - Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o Ente di Promozione Sociale a cui aderisce l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato soltanto dall'assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo

svolgimento dell'attività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dallo statuto e regolamenti a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice civile e dalle leggi vigenti.

In originale firmato:

Daniela Trogu

Paolo Givri Notaio

Certifico io sottoscritto, Dottor PAOLO GIVRI Notaio in Lavagna,
che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale su supporto analogico